



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 137
del 04 MAR. 2019

OGGETTO: Modifica regolamento Tosap approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 13/10/2014 e modificato con delibera del C.C. n. 63 del 30/07/2015. Approvazione delle tariffe. Proposta per il Consiglio.

L'anno duemila diecimila Il giorno quattro alle ore 18,30
del mese di Marzo nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Avv. Giuseppe Coggi

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Luigi Rabito	si	
2) dr. Giovanni Iacono	si	
3) dr.ssa Giovanna Licitra	si	
4) geom. Francesco Barone	si	
5) dr. ing. Giovanni Giuffrida	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalogno

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 28085 /Sett. IX del 01/03/2019

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 06 MAR. 2013 fino al 21 MAR. 2013 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

06 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- (X) Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

04 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito V. Scilogna

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
- () Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 MAR. 2013 al 21 MAR. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06 MAR. 2013 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06 MAR. 2013 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da 06 MAR. 2013
Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo C. S.
Don. SSA Aurelia Islero



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX		Prot n. <u>28085</u>	del <u>1-3-2019</u>
RISORSE TRIBUTARIE			

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: : Modifica regolamento Tosap approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 13/10/2014 e modificato con delibera del C.C. n. 63 del 30/07/2015. Approvazione delle tariffe. Proposta per il Consiglio.

Il sottoscritto dott. Francesco Scrofani, dirigente del Settore IX "Risorse Tributarie", propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati:

- il capo II del D.lgs 507/1993 e s.m.i. con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tosap approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 13/10/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/07/2015;
- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000 "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.*" In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente ;

Considerato che, a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo 446/1997;

Considerato che l'art. 43 del D.lgs 507/1993 e s.m.i. stabilisce che ai fini dell'applicazione della

tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. e che il Comune di Ragusa appartiene alla III classe (Comuni oltre 30.000 e fino a 100.00 abitanti);

Tenuto conto che l'art. 42 comma 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. prevede che la tassa di cui in oggetto venga graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche devono essere classificate in almeno 2 categorie;

Dato atto che la classificazione delle strade, parte integrante del regolamento, individua 3 categorie di strade a Ragusa Ibla, a Ragusa Superiore e a Marina di Ragusa;

Vista la legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha rimosso il blocco delle aliquote dei tributi locali introdotto con la legge di Stabilità del 2016;

Considerato che appare opportuno:

- intervenire su alcune disposizioni del regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico che hanno dato luogo a problematiche di applicazione e di interpretazione del dettato normativo;
- promuovere e valorizzare il centro storico anche con azioni di contenimento della pressione tributaria in materia di occupazione del suolo pubblico;
- promuovere e facilitare iniziative ed eventi per incentivare il turismo;
- sostenere e incrementare la mobilità elettrica;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

- apportare al vigente regolamento Tosap le modifiche riportate nel prospetto "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- integrare le tabelle relative alle tariffe già approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 13/10/2014 e n. 63 del 30/07/2015 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le tabelle n. 10 (Occupazioni giornaliere effettuate in aree di mercato da operatori economici ai quali è stato assegnato il posteggio tramite sorteggio), la tabella n. 11 (passi carrai) e la tabella n. 12 (Edilizia – posa e manutenzione di cavi e condutture sotterranee);
- approvare il prospetto "B": classificazione delle strade;

Dato atto che per effetto della citata normativa le modifiche al regolamento TOSAP hanno efficacia dal 01/01/2019;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 13 del 29/1/2019 con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2019-2021;

Dato atto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero delle Finanze dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di proporre** al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;



DELIBERA

1. **di proporre** al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;
2. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
3. **di modificare**, a far data dal 1/1/2019, il vigente regolamento Tosap secondo quanto indicato nel prospetto "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di approvare** l'allegato "B – Classificazione delle strade", parte integrante e sostanziale del regolamento e del presente atto, che individua 3 categorie di strade a Ragusa Ibla, a Ragusa Superiore e a Marina di Ragusa;
5. **di approvare** le tariffe indicate nelle tabelle da 1 a 12 parte integrante e sostanziale del regolamento;
6. **dare atto** che il presente atto assume carattere d'urgenza in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione;
7. **di inviare** copia della presente deliberazione, nonché il prospetto B e le tabelle relative alle tariffe al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997.



- 1 MAR. 2019

ARMI

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 01/03/2019

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n.

CAP.

Prenotazione di impegno n.

CAP.

Ragusa, 03/03/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 04 MAR. 2019



Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Protocollo "A" Modifica Regolamento TOIAP

Protocollo "B" Stradano

Tabelle n. 7 bis, 10 e 11

Ragusa, 01/03/2019

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1^ CATEGORIA

RAGUSA IBLA

PIAZZA DUOMO:			
PIAZZA POLA:			
CORSO XXV APRILE			
PIAZZA G.B. ODIERNA			

2^ CATEGORIA

RAGUSA IBLA

VIA ORFANOTROFIO Tratto compreso tra via Abbeveratoio e via Torrenuova	Dal n. 1 al n. 47	dal n. 2 al n. 52	
VIA M.PATERNO' AREZZO tratto compreso tra p.zza Duomo e Salita S.Nicola	Dal n. 125 al n. 141	dal n.88 al n.116	
VIA CONTE CABRERA LARGO CAMERINA VIA DUOMO VIA ALLORO VIA DEL CONVENTO VIA VALVERDE (ZONA ADIACENTE C.SO XXV APRILE) VICO MORELLI VIA GIAVANTE VIA S.TOMMASO VIA PIETRO NOVELLI GIARDINI IBLEI LARGO S.DOMENICO VIA DEI NORMANNI CHIASO DI MARCO	Dal n. 1 al n. 27	Dal n. 2 al n. 20	

Prospetto "b – classificazione delle strade"

2^ CATEGORIA

RAGUSA SUPERIORE

PIAZZA LIBERTA'		
PIAZZA S.GIOVANNI		
VIA CARDUCCI (tratto da VIALE DEL FANTE a VIA STESICORO)	DAL N. 1 AL N. 245	DAL N. 2 AL N. 222
VIA MATTEOTTI (tratto da PIAZZA S.GIOVANNI a VIA ECCE HOMO)	Dal n. 61 al n. 79	Dal n. 64 al n. 92
VIA MARIANNINA SCHININA' (tratto da Via S.Anna a Via Minardi)	Dal n. 99 al n. 155	Dal n. 96 al n. 176
VIA MARIANNINA COFFA (TUTTA)		
VIA ROMA (tratto da Corso Italia a Piazza Libertà)	DAL N. 127 AL N. 215	DAL N. 130 AL N. 216

1^ CATEGORIA

MARINA DI RAGUSA

	DISPARI	PARI
<u>TUTTE LE VIE COMPRESSE NEL SEGUENTE QUADRILATERO COSTITUITO DA:</u>		
PIAZZA MALTA		
LUNGOMARE A. DORIA		
LUNGOMARE MEDITERRANEO		
PIAZZA SCALO TRAPANESE (TERRAZZA PORTO)		
PIAZZA DOGANA		
VIA DEL MARE (tratto da Piazza Duca degli Abruzzi a Via Sampieri)	Dal n. 1 al n. 25	Dal n. 2 al n. 12
VIA B. BRIN		
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI		
VIA VESPUCCI		
VIA SALGARI		
VIA DANDOLO (tratto da PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A VIA POLA)	Dal n. 1 al n. 31	Dal n. 2 al n.

Prospetto "b – classificazione delle strade"

		28
LARGO S.MARIA DI PORTOSALVO		
VIA POZZALLO (tratto da VIA M.SS DI PORTOSALVO A VIA POLA)	Dal n. 1 al n. 19	Dal n. 2 al n. 22
VIA CAGLIARI (tratto compreso tra VIA DEL MARE E VIA POLA)	Dal n. 1 al n. 19	Dal n. 2 al n. 20
VIA LIVORNO		
VIA ANCONA		
VIA AUGUSTA (tratto compreso tra lungomare Mediterraneo e via B. BRIN)	Dal n. 1 al n. 5	Dal n. 2 al n. 8
VIA IMPERIA (tratto compreso tra lungomare Mediterraneo e via B. BRIN)	Dal n. 1 al n. 9	Dal n. 2 al n. 4
VIA BUCCARI		
VIA TINDARI		
VIA ICNUSA		
PIAZZA TORRE		
VIA HAEREA		
VIA TUNISI		
VIA PUCCIO		
VIA BARLETTA		
VIA VENEZIA		
VIA NAPOLI		
VIA MARCO POLO		
VIA SAPRI		
VIA DEL QUARNARO (tratto compreso tra L.MARE MEDITERRRANEO E VIA B. BRIN)	Dal n. 1 al n. 3	Dal n. 4 al n. 6
VIA ESPERIA (tratto compreso tra L.MARE MEDITERRRANEO E VIA B. BRIN)	Dal n. 1 al n. 3	Dal n. 4 al n. 6
VIA PISA (tratto compreso tra L.MARE MEDITERRRANEO E VIA B. BRIN)	Dal n. 1 al n. 3	Dal n. 2 al n. 4
VIA PESCARA (tratto compreso L.MARE MEDITERRRANEO E VIA B. BRIN)	Dal n. 1 al n. 9	Dal n. 2 al n. 6A
VIA CITELLI (tratto dal L.MARE A.DORIA a VIA SALGARI)	Dal n. 1	Dal n.

Prospetto"b – classificazione delle strade"

	al n. 15	2 al n. 6
VIA DEL TRITONE (tratto tra l.mare A.DORIA a VIA SALGARI)	Dal n. 1 al n. 3	Dal n. 2 al n. 6
VIA S.TRIBASTONE (tratto tra il l.mare A.DORIA e via SALGARI)	Dal n. 3 al n. 15	Solo il n. 2

2^ CATEGORIA
MARINA DI RAGUSA

	<u>DISPARI</u>	<u>PARI</u>
<u>Tutte le vie comprese nel QUADRILATERO</u> tra: Via Sanremo - Via Monfalcone - Via del Mare - Via B. Brin		
LUNGOMARE BISANI		
VIA SANREMO (tutta)		
VIA MONFALCONE	Dal n. 1 al n. 63	Dal n. 2 al n. 58
<u>VILLAGGIO GESUITI:</u> VIA GALLIPOLI – VIA PANTELLERIA - VIA SAVONA – VIA VIETRI - VIA CERVIA – VIA DOTT. FRANCESCO SPATA – VIA CATTOLICA – VIA P. RUSSINO – PIAZZA GIAMPICCOLO – VIA UDINE – VIA TORINO – VIA LEGNANO – VIA MILANO – VIA FERRARA – VIA BORDIGHERA – VIA CAMOGLI – VIA MANTOVA – VIA BERGAMO – VIA NERVI – VIA FIRENZE – VIA BOLOGNA – VIA PERUGIA – PIAZZA CANONICO IGNAZIO NIFOSI’ – VIA COSTA SMERALDA – VIA EGADI – VIA TROPEA – PIAZZA TROPEA - VIA LIPARI – VIA EOLIE – VIA REGGIO CALABRIA – VIA DOTT. GIOVANNI AREZZI – VIA M. RICCI – VIA TERRASINI - VIA ALESSANDRIA – VIA FAVIGNANA – VIA FREGENE - VIA DOTT. G. SORTINO -	DETTA VIE CONSIDERARSI	SONO DA PER INTERO
LUNGOMARE BISANI (tutto)		
VIA GENOVA	Dal n. 1 al n. 39	Dal n. 2 al n. 40
VIA AMALFI	dal N. 1 AL N. 81	dal N. 4 AL N. 88
VIA DELLA RIVIERA	Dal n. 1 al n. 71	Dal n. 2 al n. 64
VIA PORTOFINO	Dal n. 1 al n. 17	Dal n. 2 al n. 36
VIA TRINACRIA	Dal n. 1 al n. 55	Dal n. 4 al n. 70
VIA PESCARA	Dal n. 11 al n. 15	Dal n. 8 al n. 14
VIA DEL QUARNARO	Dal n. 5 al n. 17	Dal n. 6 al n. 14A

Prospetto "b – classificazione delle strade"

VIA ESPERIA	Dal n. 5 al n. 9	Dal n. 4 al n. 8
VIA PISA	Dal n. 5 al n. 17	Dal n. 6 al n. 14
VIA VASCO DE GAMA	Dal n. 1 al n. 7	Dal n. 4 al n. 10
VIA AUGUSTA (tratto compreso tra la via B. BRIN e la via MONFALCONE)	Dal n. 1 al n. 13	Dal n. 2 al n. 8
VIA IMPERIA	Dal n. 0 – al n. 11	Dal n. 10 al n. 12

3[^] CATEGORIA

Fanno parte della 3[^] categoria tutte le altre vie, piazze e zone del territorio comunale non comprese nella 1[^] e 2[^] categoria

NB: PIAZZA MARINI A IBLA = 3[^] CATEGORIA (TUTTI I MERCATINI RIONALI SONO DI 3[^] CATEGORIA)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 137 del 04 MAR. 2019

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFE IN VIGORE NEL COMUNE DI RAGUSA

OCCUPAZIONI PERMANENTI ORDINARIE

Tabella 1

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONE DI SUOLO	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
1	32,050 €	22,440 €
2	21,700 €	15,190 €
3	11,350 €	7,950 €

Tariffa x mq

Occupazioni con distributori di carburante

Tabella 2

TASSA ANNUALE SERBATOIO	SINO A 3.000 LITRI	PER OGNI 1.000 LITRI O FRAZ. SUPERIORE
CENTRO ABITATO	62,000 €	12,400 €
ZONA LIMITROFA	37,000 €	7,20 €
CONTRADE	20,000 €	4,100 €
Frazioni di San Giacomo e Marina di Ragusa	10,350 €	2,000 €

- La tassa si applica su serbatoi fino a 3.000 litri;
- per ogni 1.000 litri frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto; è ammessa una tolleranza del 5%;
- se i serbatoi sono due o più, ricordati tra loro, la tassa si applica a quello di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi;
- la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- la tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadri; tutte le altre occupazioni pagano la Tassa in misura ordinaria, come in Tabella 1 del presente allegato.

Occupazioni con distributori di tabacchi

Tabella 3

TASSA ANNUALE	DISTRIBUTORI DI TABACCHI (PER OGNI APPARECCHIO)
CENTRO ABITATO	25,000 €
ZONA LIMITROFA	18,000 €
CONTRADE	13,000 €
Frazioni di San Giacomo e Marina di Ragusa	10,000 €

Tabella 4

Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie

CATEGORIA DELLE STRADE	FUNIVIE E SEGGIOVIE FINO A 5 KM		PER OGNI ULTERIORE KM O FRAZIONE
1	68,000 €		13,000 €
2	61,000 €		12,000 €
3	54,000 €		10,000 €

Occupazioni temporanee ordinarie

Tabella 5

Occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONE DI SUOLO		OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
	AL GIORNO	ALL'ORA	AL GIORNO	ALL'ORA
1	2,600 €	0,1500 €	1,366 €	0,0569 €
2	1,810 €	0,0900 €	1,229 €	0,0511 €
3	1,300 €	0,0700 €	1,093 €	0,0454 €

[(Tariffa base giornaliera / 24) x ore di occupazione] x mq.

Tabella 6

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi nonché seggiovie e funivie.

1° CATEGORIA	
Fino a giorni:	
	FINO A 1 KM LINEARE
30	20,66 €
90	26,86 €
180	30,99 €
sup. a 180	41,32 €
	SUPERIORE AD 1 KM
	30,99 €
	40,29 €
	46,49 €
	61,98 €
2° CATEGORIA	
Fino a giorni:	
	FINO A 1 KM LINEARE
30	15,49 €
90	20,14 €
180	23,24 €
sup. a 180	30,98 €
	SUPERIORE AD 1 KM
	23,24 €
	30,21 €
	34,86 €
	46,48 €
3° CATEGORIA	
Fino a giorni:	
	FINO A 1 KM LINEARE
30	10,33 €
90	13,43 €
180	15,50 €
sup. a 180	20,66 €
	SUPERIORE AD 1 KM
	15,50 €
	20,15 €
	23,25 €
	31,00 €

Tabella 7

Occupazioni effettuate in area di mercato

Tariffa Unica	OCCUPAZIONE DI SUOLO
	8 ORE
Mercato Selvaggio	0,2150 €
Mercatini Rionali	0,1700 €
Tariffa base giornaliera	x mq.

Tabella 8

Occupazioni temporanee effettuate dagli esercenti attività di somministrazione a posto fisso, titolari di licenza di tipo A e B e dagli artigiani di tipo artistico e di pregio

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONE DI SUOLO
1	0,140 €
2	0,130 €
3	0,100 €

Tariffa base giornaliera x mq.



Tabella 9

Occupazioni temporanee effettuate nell'ambito delle seguenti attività: Mercati stagionali a Marina di Ragusa – Attività di produttori agricoli esercitata al di fuori delle aree destinate dal Comune al Mercato- Autobar- Occupazione di suolo pubblico generica realizzate da pubblici esercizi diversi dalle attività di somministrazioni di alimenti e bevande – ambulante esercitato al di fuori delle aree destinate dal Comune al mercato.

Tipologia occupazione	Occupazione suolo pubblico per categoria delle strade			Periodo occupazione
	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	
Mercati stagionali a Marina di Ragusa	€ 0,90	€ 0,63	€ 0,46	fino a 14 giorni
	€ 0,67	€ 0,48	€ 0,35	da 15 a 29 giorni
	€ 0,452	€ 0,316	€ 0,23	da 30 giorni in poi
Attività di produttori agricoli al di fuori delle aree destinate al mercato	€ 0,42	€ 0,30	€ 0,22	fino a 14 giorni
	€ 0,30	€ 0,22	€ 0,17	da 15 a 29 giorni
	€ 0,17	€ 0,12	€ 0,10	da 30 giorni in poi
Autobar	€ 1,32	€ 0,93	€ 0,68	fino a 14 giorni
	€ 0,93	€ 0,66	€ 0,48	da 15 a 29 giorni
	€ 0,48	€ 0,35	€ 0,26	da 30 giorni in poi
Occupazione di suolo pubblico temporanea realizzata dai pubblici esercizi diversi dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande	€ 1,32	€ 0,93	€ 0,68	fino a 14 giorni
	€ 0,93	€ 0,66	€ 0,48	da 15 a 29 giorni
	€ 0,48	€ 0,35	€ 0,26	da 30 giorni in poi
Ambulante esercitato al di fuori delle aree destinate al mercato	€ 1,32	€ 0,93	€ 0,68	fino a 14 giorni
	€ 0,93	€ 0,66	€ 0,48	da 15 a 29 giorni
	€ 0,48	€ 0,35	€ 0,26	da 30 giorni in poi

Tariffa per ogni giorno di occupazione x mq occupati

TABELLA 10

Occupazioni giornaliere effettuate in aree di mercato da operatori economici ai quali è stato assegnato il posteggio tramite sorteggio:

VIE O PIAZZE DI OCCUPAZIONE	OCCUPAZIONE DI SUOLO – tariffa unica per 8 ore
MERCATO SELVAGGIO	€ 13,00
MERCATI RIONALI	€ 7,00
TEATRO TENDA	€ 5,00
PRODUTTORI AGRICOLI	€ 2,00



TABELLA 11 – TARIFFE PASSI CARRAI

	VECCHIE TARIFFE	NUOVE TARIFFE
1^ CAT.	€ 16,01	€ 13,94
2^ CAT.	€ 10,85	€ 7,02
3^ CAT.	€ 5,68	€ 5,68


- Per i passi carrai ricadenti nelle vie di prima categoria di Ragusa Superiore e di Ibla la tariffa di € 13,94 viene ridotta del 40% e cioè a € 8,36



TABELLA 12)

EDILIZIA – POSA E MANUTENZIONE DI CAVI E CONDUTTURE SOTTERRANEE – tariffe in vigore dal 1/1/2015 – (Regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/10/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/7/2015)

1 ^A CAT.	2 ^A CAT.	3 ^A CAT.	tariffe già ridotte del 50 % rispetto alle tariffe ordinarie previste nell'art. 11 comma 1 del presente regolamento
€ 1,300	€ 0,905	€ 0,650	FINO A 14 GG
€ 0,910	€ 0,633	€ 0,455	DA 15 A 29 GIORNI
€ 0,455	€ 0,317	€ 0,228	DA 30 GIORNI IN POI
			RIDOTTA DEL 30%
			RIDOTTA DEL 50%



“Prospetto A”

REGOLAMENTO VIGENTE	MODIFICHE DA APPORTARE
<p align="center"><u>Art. 11 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE</u></p> <p>1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:</p> <p>a) per i periodi di occupazione inferiori a 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale;</p> <p>b) per i periodi di occupazione superiori ai 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale ridotta del 30% ;</p> <p>c) per i periodi di occupazione uguali o superiori ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.</p> <p>2. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo 507/93 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30%.</p> <p>3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa ordinaria ridotta prima del 30%. A seguire una riduzione del 30% per le occupazioni superiori a gg. 14 e un'ulteriore riduzione del 50% in caso di occupazioni superiori a giorni 30.</p> <p>4. Solo per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui al precedente comma 1 sono ridotte al 50%.</p> <p>5. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all' art.46 del decreto legislativo 507/93, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.</p> <p>8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico comunale, della durata non inferiore a 30 giorni, effettuate dagli esercenti attività di somministrazione a posto fisso, titolari di licenza di tipo A e B e dagli artigiani di tipo artistico e di pregio, si applica la tariffa prevista all'allegato "B" in tabella 8, in tale tariffa non trovano applicazione le riduzioni/esenzioni previste nel presente regolamento.</p> <p>9. Se l'occupazione prevista al comma 8 non raggiunge un periodo di occupazione uguale o</p>	<p align="center"><u>Art. 11 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE</u> COMMA 1)</p> <p>Alle lettere a) e b) sostituire il termine “normale” con “ordinaria”</p> <p>Modificare la lettera c) nel seguente modo:</p> <p align="center">comma c)</p> <p>per i periodi di occupazione uguali o superiori ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%. Detta disposizione non si applica per le occupazioni realizzate con <i>FIERE DI QUASIASI GENERE E TIPO che comportino occupazioni di superfici superiori a mq. 100 anche se la stessa autorizzazione prevede occupazioni di suolo pubblico su diverse vie o piazze.</i></p> <p>Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:</p> <p align="center">comma 3 bis)</p> <p><i>in particolare per le occupazioni realizzate in occasione di FIERE DI QUASIASI GENERE E TIPO che comportino l'occupazione di suolo pubblico, gli uffici competenti al rilascio delle singole autorizzazioni - prima del rilascio di ulteriori autorizzazioni ad occupare suolo pubblico - dovranno accertarsi che il contribuente abbia assolto la Tosap dovuta per eventuali precedenti autorizzazioni allo stesso rilasciate anche in caso di concessione di rateizzazione del tributo a seguito di istanza avanzata dallo stesso soggetto.</i></p> <p><i>Al riguardo, sempre in riferimento ad occupazioni inerenti FIERE DI QUASIASI GENERE E TIPO e prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici - con riferimento ad occupazioni che comportino cifre considerevoli per la Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ovvero occupazioni dalla superficie</i></p>

“Prospetto A”

superiore a 30 gg. si applicano le tariffe stabilite di cui al comma 1 lettera b del presente articolo.

10: Per le occupazioni non autorizzate - e quindi abusive - si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

superiore a mq. 100 e/o insistenti su vie o piazze rientranti nella prima categoria di cui all'elenco delle categorie delle vie allegato al presente regolamento, il contribuente sarà tenuto a pagare la Tassa per l'Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in unica soluzione. In caso di concessione di rateizzazione della Tosap dietro istanza del contribuente, lo stesso, prima del rilascio della relativa autorizzazione, sarà tenuto a presentare idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa che copra per intero l'importo TOSAP dovuto.

In generale, per tutti i contribuenti autorizzati ad occupare temporaneamente il suolo pubblico, nei casi in cui sia stata concessa la rateizzazione del tributo su istanza motivata del contribuente e per i quali non sussistano debiti pregressi per TOSAP, l'ultima rata del tributo dovrà essere versata 10 giorni prima della scadenza dell'ultima autorizzazione rilasciata al contribuente. In presenza di mancato pagamento anche di una sola rata lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione del tributo e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

comma 4 bis)

Per le occupazioni effettuate da parte di privati e/o aziende che erogano pubblici servizi per le quali, nelle singole autorizzazioni, vengono individuati i metri quadrati necessari per la realizzazione del cantiere al fine di effettuare scavi o altro per la manutenzione delle reti e/o messa in opera di cavi, si applica la tariffa di cui alla tabella 12 del presente regolamento “Edilizia – Posa e manutenzione di cavi e condutture sotterranee”

COMMA 9

Modificare come di seguito:

se l'occupazione prevista al comma 8 non raggiunge un periodo di occupazione uguale o

"Prospetto A"

	<p>superiore a 30 giorni si applicano le tariffe ordinarie per la Tosap Temporanea</p> <p>Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:</p> <p style="text-align: center;">comma 10)</p> <p>" per le occupazioni realizzate giornalmente da operatori economici privi di assegnazione di posto fisso presso i vari mercati e che occupano il suolo pubblico tramite sorteggio attuato dagli Agenti di Polizia Locale, gli stessi sono tenuti al pagamento della Tosap tramite tagliandi di pagamento il cui importo è graduato in funzione dei mq. occupati e della tipologia di Mercato sul quale insiste l'occupazione. Viene applicata la tariffa in tabella n. 10 "occupazioni giornaliere effettuate in area di mercato da operatori economici ai quali è stato assegnato il posteggio tramite sorteggio" allegata al presente regolamento.</p> <p style="text-align: center;">COMMA 11</p> <p>10: Per le occupazioni non autorizzate - e quindi abusive - o protratte oltre il periodo autorizzato, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 14 – PASSI CARRAI</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 63 legge n. 549 del 28/12/1995 questo Comune stabilisce la non applicazione della tassa sui passi carrabili2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di	<p style="text-align: center;"><u>ART. 14 – PASSI CARRAI</u></p> <p>Sopprimere il comma 1 per tassare i passi carrai</p> <p>La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".</p> <p>La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione o certa la superficie sottratta all'uso pubblico.</p>



"Prospetto A"

<p>apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 9 MQ e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.</p> <p>4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.</p>	<p>Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa normale è ridotta al 40% sempre in riferimento ai mq. occupati e alla categoria della via.</p> <p>Per i passi carrai si applicano le tariffe di cui alla tabella n.11.</p>
<p><u>ART. 15 – INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</u></p> <p>I. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 11 del presente regolamento, ridotte al 50%. Per detta tipologia di occupazione la cauzione da versare è pari al 30% della superficie effettivamente occupata.</p>	<p><u>ART. 15 – INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</u></p> <p>- modificare il comma 1 nel modo seguente:</p> <p>“per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell'50%”.</p> <p>Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.”</p>
<p><u>ART. 16 – OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREE DI MERCATO</u></p> <p>1) Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di n. 8 (otto) ore, ivi comprese le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste nella tabella 7 allegata al regolamento vigente.</p> <p>2. Per i giorni che verrà rilevata l'assenza a causa di ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività verrà calcolato uno scomputo pari alle assenze sulla tassa dell'anno successivo per un massimo di 10 giorni.</p>	<p><u>ART. 16 – OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREE DI MERCATO</u></p> <p>Comma 1) va modificato nel seguente modo:</p> <p>1) Per le occupazioni effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di n. 8 (otto) ore, ivi comprese le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste nella tabella 7 "Occupazioni effettuate in aree di mercato" allegata al regolamento vigente.</p> <p>Sopprimere il comma 2</p>

"Prospetto A"

Art. 17 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

Le esenzioni della tassa sono quelle stabilite dall'art. 49 del D.Lvo n. 507/93.

1) Le esenzioni della tassa sono quelle stabilite dall'art. 49 del D.Lgs n. 507/93

- 2 . Sono inoltre esentate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
- 3 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, e comunque senza finalità di lucro, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%.
- 4 Le manifestazioni di cui al precedente comma, patrociniate con apposita deliberazione di Giunta comunale e che non prevedano anche attività commerciale (vendita e somministrazione) sono esenti dal tributo TOSAP;
- 5 Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- 6 Sono esonerati dalla tassa per 3 (tre) anni le nuove attività nel "centro storico di Ragusa superiore", limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffà e Via Sant'Anna, per le quali nell'anno d'imposta si avvia l'esercizio. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione da allegare all'istanza da presentare agli uffici tributi del Comune.
- 7 Sono esonerate per un massimo di 18 mesi dall'applicazione della TOSAP le occupazioni realizzate per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamenti conservativo e ristrutturazione di immobili nel centro storico a condizione che detti interventi prevedano la completa sistemazione delle fronti verso la strada o altro spazio pubblico comunale e per i quali sia stato verificato il rispetto di prescrizioni in ordine al miglioramento dell'immagine urbana. Gli aventi diritto all'esonero dovranno fare espressa menzione del titolo dell'esonero vantato nella domanda di concessione o di autorizzazione a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 17 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

Aggiungere i seguenti commi:

Comma 9)

sono esonerati dal pagamento della tassa le occupazioni la cui superficie è inferiore o uguale a 1 mq. Dette occupazioni sono soggette alle previste autorizzazioni per occupare il suolo pubblico.

COMMA 10)


Sono esentati dal pagamento della tassa le occupazioni riguardanti la mobilità elettrica. L'esenzione riguarderà sia il suolo che il sottosuolo occupato dalle colonnine di ricarica ed i cavi di connessione alla rete elettrica sia lo/gli stallo/i di sosta annessi, dedicati esclusivamente al servizio di ricarica. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di suolo pubblico a servizio delle aziende che noleggiano o vendono veicoli a trazione elettrica. Dette occupazioni sono soggette alle previste autorizzazioni per occupare il suolo pubblico.

COMMA 11)

La tassa non è dovuta quando il suo ammontare è inferiore a € 2,00.

COMMA 12)

Per i passi carrai ricadenti nelle vie di prima categoria di Ragusa Superiore e di Ibla la tariffa di € 13,94 viene ridotta del 40% e cioè a € 8,36




"Prospetto A"

<p>La taxa non è dovuta quando il suo ammontare è inferiore a € 2,00.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>ART. 20 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</u></p> <p>1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, i competenti uffici, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, eseguiranno l'istruttoria e rilasceranno l'autorizzazione o la concessione indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni, al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.</p> <p>2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda, su richiesta del competente ufficio, dovrà essere corredata da disegni grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.</p> <p>3. L'amministrazione Comunale dovrà chiedere un deposito cauzionale pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 30% della taxa dovuta nel caso in cui l'occupazione o la concessione comportino opere o manufatti sul suolo pubblico. • al 50% qualora la pavimentazione sia in pietra (basolato o similari) <p>4. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.</p> <p>5. L'amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento entro 30 giorni.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 20 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Sostituire i commi 3 e 4 perché non di competenza del Servizio Tosap</p> <p style="text-align: center;"><u>comma 3</u></p> <p><i>gli uffici competenti al rilascio delle singole autorizzazioni prima del rilascio o del rinnovo di una nuova autorizzazione allo stesso soggetto richiedente devono preventivamente accertarsi che per le autorizzazioni rilasciate precedentemente il contribuente abbia totalmente assolta la Tosap dovuta. Detta disposizione si applica anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di rateizzazione della Tosap Temporanea o Permanente"</i></p> <p style="text-align: center;"><u>comma 4</u></p> <p>L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento entro 30 giorni.</p> <p style="text-align: center;">Sopprimere il comma 5)</p> </div>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 29 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA - CONTENZIOSO - COMPENSAZIONE</u></p> <p>1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di taxa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all' articolo 31 , co. 1, del presente regolamento,</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 29 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA - CONTENZIOSO - COMPENSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">Dopo il comma 2) aggiungere:</p> <p style="text-align: center;"><u>comma 2 bis</u></p> <p>non saranno emessi avvisi di accertamento il cui importo minimo non sia superiore a € 16,53 comprensivo di sanzioni ed interessi e con esclusione delle spese di notifica (con riferimento ad ogni singolo provvedimento) ai sensi dell'art. 1 del DPR 129/1999</p> <p>✓ Sopprimere il comma 8 per motivi contabili</p>




“Prospetto A”

<p>entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.</p> <p>2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.LGS. n. 472/1997 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, le indicazioni dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo: negli avvisi devono essere altresì indicati il soggetto passivo, le fattispecie imponibili, nonché l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata.</p> <p>3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso d'accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.</p> <p>4. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.</p> <p>5. In caso di riscossione coattiva della tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al</p>	
--	--



"Prospetto A"

<p>contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</p> <p>6. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i Tributi Enti locali e per altri.</p> <p>7. La richiesta di rimborso della tassa indebitamente versata dal contribuente è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione: l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Al contribuente spettano, altresì, gli interessi calcolati nella misura del 0,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data in cui è predisposto il provvedimento di rimborso.</p> <p>8. È ammessa la compensazione della maggiore tassa versata con quella dovuta per l'anno o per gli anni successivi. La richiesta, oltre alla fotocopia allegata dei bollettini di versamento, deve contenere tutte quelle informazioni necessarie all'ufficio al fine di riscontrare il diritto alla compensazione. L'istanza deve essere presentata all'ufficio tributi entro i termini previsti per i rimborsi.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 30 - DENUNCIA</u></p> <p>1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 50 del D.Lvo n. 507/93, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune"</p> <p>2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 22 per le occupazioni permanenti che si protraggano per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggiore ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni.</p> <p>3. La denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 30 - DENUNCIA</u></p> <p style="text-align: center;">Dopo il 1° comma aggiungere:</p> <p style="text-align: center;">comma 1 bis)</p> <p>"per le aziende di erogazione di pubblici servizi <u>che effettuano occupazioni permanenti</u> con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto e che pagano o in base al numero delle utenze o in misura forfettaria le stesse devono presentare denuncia delle loro utenze e il relativo versamento entro il 30 aprile di ciascun anno specificando il numero delle utenze e in osservanza a quanto stabilito dal Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate. Circolare 28/2/2000 n. 32/e</p> 

"Prospetto A"

ART. 33 – VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi; ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 2) La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
- 3) La tassa, se d'importo superiore a euro 150,00, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza le prime due entro il 30 aprile, la terza entro il 31 luglio e la quarta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di ottobre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 ottobre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

ART. 33 – VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il comma 3 va così modificato:

"Ai sensi dall'art. 50 comma 5/bis del D.Lgs n. 507/93, la tassa se d'importo superiore a € 258,23 può essere corrisposta, in 4 rate comprensive di interessi aventi le seguenti scadenze:

- Le prime due rate entro il 30/4 dell'anno di imposta della richiesta di rateizzazione
- La terza rata entro il 31/7 dell'anno di imposta della richiesta di rateizzazione
- La quarta rata entro il 31/10 dell'anno di imposta della richiesta di rateizzazione


Sopprimere le parole da: "Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno..." fino alla fine del comma 3) e cioè fino alla parola "convenzione".

Dopo il comma 3) va aggiunto il comma 4)

COMMA 4)

per le occupazioni realizzate da operatori economici presso il Mercato di Contrada Selvaggio e che rientrano nella tipologia di occupazioni permanenti l'obbligazione tributaria, per tale fattispecie impositiva, deve essere riferita necessariamente a un periodo di disponibilità degli spazi ed aree pubbliche non inferiore all'anno e che la stessa, ancorchè l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o che sia realizzata non in via continuativa, non è suscettibile di frazionamento.

Al fine di evitare duplicazioni nella tassazione, in caso di subentro nel corso dell'anno nella titolarità dell'autorizzazione per occupazione permanente (determinato da sub-ingresso, successione, ecc.) la tassa è dovuta per l'anno di variazione della soggettività passiva dal titolare cessante, ferma restando la debenza del tributo a decorrere dall'anno solare successivo da parte del subentrante.



“Prospetto A”

<u>ART. 37 – NORME TRANSITORIE</u>	<u>ART. 37 – NORME TRANSITORIE</u>
<p>1. In sede di prima applicazione, la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente regolamento entra in vigore dal 1/01/2015.</p> <p>2. Fino a quella data restano in vigore le tariffe del precedente regolamento.</p>	<p>Il comma 1 va così modificato:</p> <p>“in sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente regolamento entra in vigore dal 1/1/2019”</p>
<u>Art. 38 - ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI</u>	<u>Art. 38 - ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI</u>
<p>1. E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato dal Comune di Ragusa con delibera C.S. n. 36 del 10/05/1994 e successive modifiche, nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.</p>	<p>Il comma 1 va così modificato:</p> <p>“E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato dal Comune di Ragusa con delibera C.S. n. 67 del 13/10/2014 e modificato con deliberazione del C.C. n. 63 del 30/07/2015, nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.</p>
<u>Art. 39 - ENTRATA IN VIGORE</u>	<u>Art. 39 - ENTRATA IN VIGORE</u>
<p>Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.</p>	<p>1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.</p>

